

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P682/4101 sott. 106/27

Roma, 22 giugno 1999

OGGETTO: Società Ferrovie dello Stato. - Legge 26 aprile 1974, n° 191. Adempimenti di prevenzione incendi. -

In relazione a quanto richiesto con la nota che si riscontra, si chiarisce che l'esclusione, peraltro ribadita da un recente parere del Consiglio di Stato del 20 settembre 1995, in cui viene confermata la vigenza della disposizione di cui all'art. 33 della legge 26 aprile 1974 n° 191, delle Ferrovie dello Stato S.P.A. dall'obbligo di richiedere ai Vigili del Fuoco il controllo ai fini della prevenzione incendi, è da intendersi circoscritta alle attività ed agli impianti di stretta pertinenza ferroviaria.

Pertanto eventuali altre attività, da chiunque gestite, presenti all'interno delle stazioni ferroviarie che non siano funzionalmente connesse all'organizzazione tecnica e logistica del trasporto ferroviario, sono pertanto soggette agli obblighi di cui alla legge n° 966/1965 e del D.P.R. n° 37/1998, qualora ricomprese nell'elenco delle attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982.